19.12.2023

C/2023/1553

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2023

relativa al recepimento dell'articolo 30 riguardante i fondi nazionali per l'efficienza energetica, il finanziamento e il supporto tecnico della direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica

(C/2023/1553)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- Nella sua comunicazione del 28 novembre 2018 «Un pianeta pulito per tutti Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» (1), la Commissione ha affermato che l'efficienza energetica è un settore d'intervento fondamentale, senza il quale non è possibile decarbonizzare completamente l'economia dell'Unione.
- Nel dicembre 2018, con l'adozione del pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», volto a mettere l'efficienza energetica al primo posto, conquistare la leadership a livello mondiale nelle energie rinnovabili e garantire condizioni eque ai consumatori, è stato introdotto un nuovo obiettivo principale di efficienza energetica dell'Unione per il 2030 pari ad almeno il 32,5 % rispetto a quello che secondo le proiezioni sarà il consumo di energia nel 2030.
- La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva Efficienza energetica») (²), modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002 (3), impone di raggiungere entro il 2030 un obiettivo principale di risparmio energetico pari almeno al 32,5 % a livello dell'UE.
- Nella sua comunicazione del 17 settembre 2020 «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa (4) Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini» («piano per l'obiettivo climatico») (4), la Commissione ha proposto di accrescere l'ambizione dell'Unione in materia di clima innalzando l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. La proposta ha tradotto l'impegno assunto nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo» di presentare un piano globale per aumentare in modo responsabile l'obiettivo dell'Unione per il 2030, puntando al 55 %.
- La valutazione d'impatto che accompagna il piano per l'obiettivo climatico ha dimostrato che, per realizzare l'ambizione che si è voluta più decisa in materia di clima, il miglioramento dell'efficienza energetica deve essere molto superiore al 32,5 %.
- Per realizzare tali obiettivi, nella sua comunicazione del 19 ottobre 2020 «Programma di lavoro della Commissione per il 2021 - Un'Unione vitale in un mondo fragile» (3), la Commissione ha annunciato un pacchetto legislativo volto a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 (pacchetto «Pronti per il 55 %») e rendere l'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050. Si tratta di un pacchetto multisettoriale che include anche una proposta di rifusione della direttiva Efficienza energetica.

⁽¹) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti, «Un pianeta pulito per tutti – Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra», COM(2018) 773 final.

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa - Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini», COM(2020) 562 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile», COM(2020) 690 final.

(7) Il 13 settembre 2023 è stata quindi adottata la direttiva (UE) 2023/1791 («rifusione della direttiva Efficienza energetica») (6), che ha innalzato notevolmente il livello di ambizione per il 2030 in termini di efficienza energetica, anche per quanto riguarda i finanziamenti a favore di quest'ultima.

- (8) Per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi di efficienza energetica per il 2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 in modo efficiente sotto il profilo dei costi, garantendo nel contempo la competitività e la sostenibilità dell'economia dell'UE, è fondamentale stimolare gli investimenti nell'efficienza energetica attraverso politiche e misure di finanziamento specifiche, in grado di incrementare il volume dei progetti in questo ambito e di mobilitare finanziamenti privati per l'attuazione della rifusione della direttiva Efficienza energetica.
- (9) Nelle sue conclusioni del 21-22 ottobre 2022 e del 15 dicembre 2022, il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio e la Commissione europea a presentare proposte concrete tese tra le altre cose ad aumentare gli sforzi per risparmiare energia e ha ribadito la necessità di incrementare gli investimenti nell'efficienza energetica.
- (10) L'articolo 30 della rifusione della direttiva Efficienza energetica riconosce la necessità di predisporre un sostegno finanziario e tecnico adeguato a favore delle misure di efficienza energetica e di elaborare misure politiche mirate che consentano la mobilitazione degli investimenti privati nell'efficienza energetica; getta inoltre le basi per incentivare ulteriormente gli investimenti nell'efficienza energetica, ponendo l'accento sulla cooperazione tra la Commissione europea e gli Stati membri.
- (11) In particolare, conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, e fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri devono agevolare l'istituzione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento e della combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza tecnica. L'articolo 30, paragrafo 2, impone alla Commissione di assistere gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e degli strumenti di assistenza allo sviluppo di progetti per mobilitare gli investimenti a favore dell'efficienza energetica e sostenere le misure di efficienza energetica a vantaggio delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili, delle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, delle persone che vivono negli alloggi sociali. Per sostenere gli Stati membri nel recepimento e nell'attuazione dell'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva Efficienza energetica, gli orientamenti ricordano la portata e gli obiettivi delle prescrizioni e presentano opzioni ed esempi di misure politiche atte ad adempiere agli obblighi, come la necessità di razionalizzare il quadro normativo per consentire la combinazione di molteplici canali di finanziamento nazionale e dell'UE e la necessità di agevolare la creazione di strumenti di assistenza tecnica a livello nazionale o, se del caso, regionale.
- (12) L'articolo 30, paragrafo 3, prevede che gli Stati membri promuovano e garantiscano un'offerta ampia e non discriminatoria, da parte degli istituti finanziari, di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica quali mutui ipotecari verdi e prestiti verdi nonché la loro visibilità e accessibilità ai consumatori; li chiama altresì ad adottare misure tese ad agevolare l'attuazione di regimi di compensazione in bolletta e finanziamento tramite imposte e a incoraggiare l'istituzione di strumenti di garanzia dei prestiti per gli investimenti nell'efficienza energetica. Per sostenere gli Stati membri nel recepimento e nell'attuazione dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva Efficienza energetica, gli orientamenti ricordano la portata e gli obiettivi delle prescrizioni e presentano opzioni ed esempi di misure politiche atte ad adempiere agli obblighi, come lo sviluppo del quadro normativo necessario a garantire che i prestiti per l'efficienza energetica non siano discriminatori, appositi regimi di sostegno e strumenti di riduzione dei rischi per promuovere i prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica e le misure che servono a rendere possibili, negli ordinamenti nazionali, i regimi di compensazione in bolletta e finanziamento tramite imposte. L'operato degli Stati membri in tal senso dovrebbe essere coerente con l'acquis finanziario dell'UE e fare leva sulle misure che il quadro unionale per la finanza sostenibile mette a disposizione degli Stati membri stessi e dei partecipanti al mercato, fatti salvi ulteriori sviluppi in questi settori.
- (13) L'articolo 30, paragrafi 4 e 5, impone agli Stati membri di promuovere l'istituzione di regimi di sostegno finanziario destinati specificamente all'ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento e dei sistemi di riscaldamento/raffrescamento individuali, come pure di promuovere le competenze e l'assistenza tecnica a livello locale per conseguire la decarbonizzazione dei sistemi locali di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Per sostenere

⁽⁶⁾ Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

gli Stati membri nel recepimento e nell'attuazione dell'articolo 30, paragrafi 4 e 5, della direttiva Efficienza energetica, gli orientamenti ricordano la portata e gli obiettivi delle prescrizioni e presentano opzioni ed esempi di misure politiche atte ad adempiere agli obblighi, come il varo di regimi di finanziamento ad hoc per l'ammodernamento del teleriscaldamento unitamente alla creazione di sportelli unici per gli operatori del teleriscaldamento/teleraffrescamento.

- (14) L'articolo 30, paragrafo 7, impone alla Commissione di instaurare un dialogo con gli istituti finanziari sia pubblici che privati, come pure con i settori specifici pertinenti, al fine di individuare le esigenze e i possibili interventi da compiere per mobilitare finanziamenti privati per le misure di efficienza energetica e le ristrutturazioni energetiche e concorrere al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di efficienza energetica e dei contributi nazionali di efficienza energetica. A questo scopo la Commissione varerà una nuova coalizione europea per il finanziamento dell'efficienza energetica che prevede una più stretta collaborazione con gli Stati membri, definendo così un quadro per il dialogo finalizzato all'azione, che può facilitare gli investimenti nell'efficienza energetica.
- (15) A norma dell'articolo 30, paragrafo 11, gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per l'efficienza energetica, avente lo scopo di sostenerli nell'apporto dei contributi nazionali di efficienza energetica e nell'adempimento dei rispettivi obblighi di risparmio energetico in linea con gli articoli 4 e 8 della direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 12, qualora sia istituito un fondo nazionale per l'efficienza energetica, questo deve essere utilizzato per aumentare la diffusione degli investimenti privati nell'efficienza energetica e sostenere le misure di efficienza energetica a vantaggio delle persone in condizioni di povertà energetica, dei clienti vulnerabili, delle persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, delle persone che vivono negli alloggi sociali. Per sostenere gli Stati membri nel recepire e attuare l'articolo 30, paragrafi 11 e 12, e nell'avvalersi delle possibilità previste all'articolo 30, paragrafi 13 e 14, gli orientamenti ricordano la portata e gli obiettivi delle disposizioni in materia di fondi nazionali per l'efficienza energetica, suggeriscono come procedere per istituire tali fondi e richiamano la possibilità di adempiere temporaneamente agli obblighi annuali stabiliti dalla direttiva Efficienza energetica mediante un contributo finanziario al fondo nazionale per l'efficienza energetica, ricordando anche la metodologia di calcolo di tale contributo.
- (16) L'articolo 30, paragrafo 17, rafforza gli obblighi di comunicazione in capo agli Stati membri in materia di finanziamento dell'efficienza energetica, imponendo loro di comunicare alla Commissione, entro il 15 marzo 2025 e successivamente ogni due anni, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 17 e in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999, i dati seguenti: a) il volume degli investimenti pubblici in materia di efficienza energetica e l'effetto leva medio conseguito mediante finanziamenti pubblici a sostegno delle misure di efficienza energetica; b) il volume dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, effettuando una distinzione tra i diversi prodotti; c) ove del caso, i programmi di finanziamento nazionali posti in essere per incrementare l'efficienza energetica e le buone pratiche e i regimi di finanziamento innovativi per l'efficienza energetica. Inoltre l'articolo 30, paragrafo 18, chiarisce gli obblighi di informativa esistenti di cui tenere conto per adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 17, lettera b).
- (17) Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire l'articolo 30 sul finanziamento dell'efficienza energetica entro l'11 ottobre 2025.
- (18) Il pieno recepimento e l'effettiva attuazione della rifusione della direttiva Efficienza energetica sono indispensabili affinché l'UE possa realizzare i suoi obiettivi per il 2030 in materia di efficienza energetica e clima.
- (19) Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per recepire e attuare le prescrizioni dell'articolo 30 sul finanziamento dell'efficienza energetica nel modo più consono alla situazione nazionale,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI DI:

1. Seguire gli orientamenti che figurano nell'allegato della presente raccomandazione al momento di recepire le prescrizioni dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica.

2. La presente raccomandazione illustra le prescrizioni modificate e le modalità con cui è possibile conseguire gli obiettivi della direttiva. Lo scopo è contribuire a un'interpretazione uniforme della rifusione della direttiva Efficienza energetica da parte degli Stati membri durante la preparazione delle misure di recepimento.

3. La presente raccomandazione non incide sugli effetti giuridici della rifusione della direttiva Efficienza energetica e ne fa salva l'interpretazione vincolante da parte della Corte di giustizia. Essa si concentra sulle disposizioni riguardanti il finanziamento dell'efficienza energetica e verte sull'articolo 30 della rifusione della direttiva Efficienza energetica.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2023

Per la Commissione Kadri SIMSON Membro della Commissione

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1553/oj

IT

ALLEGATO

1. **INTRODUZIONE**

L'articolo 30 della direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica («rifusione della direttiva Efficienza energetica») mira a incrementare gli investimenti pubblici e privati a beneficio dell'efficienza energetica in diversi settori, al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza energetica dell'UE per il 2030. Persegue questo scopo definendo un quadro atto a migliorare l'efficacia del sostegno fornito dal bilancio pubblico e mobilitare più investimenti privati nelle misure di efficienza energetica. Poiché i fondi UE e i finanziamenti pubblici nazionali non saranno sufficienti a soddisfare il fabbisogno di investimenti, la maggior parte del sostegno finanziario dovrà arrivare dal settore privato. I finanziamenti pubblici disponibili, in quantità limitata, devono puntare a eliminare gli ostacoli agli investimenti, sostenere gli investimenti da parte dei gruppi più vulnerabili e fornire strumenti finanziari e garanzie pubbliche, al fine di accelerare l'attuazione di misure di efficienza energetica e di mobilitare e fare leva sugli investimenti privati. Si prevede che il recepimento e l'attuazione dell'articolo 30 della rifusione della direttiva Efficienza energetica, che verte sul finanziamento dell'efficienza energetica, rafforzeranno il quadro volto a mobilitare investimenti in tal senso e concorreranno così al conseguimento sia degli obiettivi per il 2030 in materia di efficienza energetica che degli obiettivi di risparmio energetico di REPowerEU.

I presenti orientamenti sono intesi a sostenere gli Stati membri nel recepimento dell'articolo 30 della direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica. L'interpretazione vincolante della legislazione UE è competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le opinioni espresse nei presenti orientamenti lasciano impregiudicata la posizione che la Commissione potrebbe adottare dinanzi alla Corte di giustizia.

In forza degli obblighi di cui all'articolo 30, richiamati all'inizio delle varie sezioni del presente allegato, gli Stati membri sono tenuti mettere in atto una serie di misure politiche o di programmi di finanziamento e sostegno allo scopo di potenziare gli investimenti nell'efficienza energetica in tutti i settori, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica dell'UE per il 2030.

Il punto 2 del presente allegato riporta, illustrandone l'ambito di applicazione e gli obiettivi, le disposizioni obbligatorie dell'articolo 30 della rifusione della direttiva Efficienza energetica che devono essere recepite e attuate nel diritto nazionale, presentando anche esempi di misure politiche con cui è possibile adempiere agli obblighi.

Il punto 3 del presente allegato si concentra le disposizioni facoltative in materia di fondi nazionali per l'efficienza energetica, che gli Stati membri possono istituire per perseguire gli obiettivi della rifusione della direttiva Efficienza energetica e per ottemperare ad alcuni obblighi da essa previsti mediante contributi finanziari. Qualora ci si avvalga di questa facoltà, si applicano requisiti precisi.

Il punto 4 del presente allegato tratta invece gli obblighi rafforzati di comunicazione in materia di finanziamento dell'efficienza energetica, che sono direttamente applicabili agli Stati membri. Queste comunicazioni saranno integrate nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima in conformità agli articoli 17 e 21 del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

2. DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE

La disposizione principale dell'articolo 30 consiste nell'obbligo per gli Stati membri di agevolare l'istituzione di meccanismi di finanziamento e/o aumentare il ricorso a quelli esistenti al fine di sostenere le misure di efficienza energetica, nonché di promuovere soluzioni private e innovative di finanziamento dell'efficienza energetica ed eliminare gli ostacoli alla loro espansione. Si tratta di un aspetto fondamentale per mobilitare un volume adeguato di investimenti nell'efficienza energetica. Il presente punto e i relativi sottopunti approfondiscono le prescrizioni derivanti dall'articolo 30 nell'ottica del recepimento.

2.1. Agevolare i meccanismi di finanziamento e la combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza tecnica

Tabella 2-1.

Articolo 30, paragrafi 1 e 2

N.	Paragrafo dell'articolo 30
1	Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri agevolano l'istituzione di strumenti finanziari, o il ricorso a quelli esistenti, per misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a massimizzare i vantaggi di molteplici canali di finanziamento e della combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza tecnica.

2

Ove opportuno, direttamente o per il tramite di istituti finanziari, la Commissione assiste gli Stati membri nella messa a punto dei meccanismi di finanziamento e degli strumenti di assistenza allo sviluppo di progetti a livello nazionale, regionale o locale per incrementare gli investimenti nell'efficienza energetica in vari settori e per tutelare e responsabilizzare le persone in condizioni di povertà energetica, i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali, anche integrando una prospettiva di parità così che nessuno sia lasciato indietro.

2.1.1. Ambito di applicazione e obiettivi della prescrizione

L'articolo 30, paragrafo 1, impone agli Stati membri di agevolare l'istituzione di strumenti finanziari e massimizzare la combinazione di molteplici canali di finanziamento. A norma dell'articolo 30, paragrafo 2, gli Stati membri devono agevolare l'istituzione di meccanismi di finanziamento a livello regionale o locale in aggiunta a quelli a livello nazionale. Forti di una conoscenza dettagliata del parco immobiliare e dei relativi occupanti, i meccanismi di finanziamento regionali o locali sono più vicini ai cittadini e alle imprese locali e sono pertanto in grado di instaurare con loro un dialogo attivo, che facilita l'erogazione del sostegno finanziario a favore dell'efficientamento energetico (¹). Gli Stati membri dovranno garantire che i meccanismi di finanziamento offrano una combinazione di diversi flussi di finanziamento e di assistenza allo sviluppo di progetti. Dovranno inoltre massimizzare il ricorso al sostegno finanziario offerto dai fondi UE per istituire strumenti di finanziamento nazionali e regionali. Serve spesso una combinazione di sostegno finanziario e tecnico per superare i molteplici ostacoli all'efficientamento energetico, segnatamente quelli sul piano economico, finanziario, dei comportamenti e dell'informazione, ivi compresa l'alfabetizzazione finanziaria in connessione ad aspetti energetici, per quanto attiene ai processi di sviluppo dei progetti, alle opzioni di finanziamento, alla credibilità degli impresari, eccetera (²). Quando istituiscono strumenti che forniscono sostegno tecnico e finanziario pubblico alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero tenere presenti le norme applicabili in materia di aiuti di Stato per l'efficienza energetica (²).

Anche quando il sostegno finanziario è disponibile, spesso se ne ignora l'esistenza o non si conoscono le modalità di accesso. Gli sportelli unici sono strumenti validi in grado di presentare le opzioni tecniche e di finanziamento e offrire una combinazione di sostegno tecnico (4) e finanziario per le misure di efficienza energetica, tanto nel settore residenziale quanto in quello commerciale (7). Possono fornire direttamente finanziamenti a un progetto e/o fungere da intermediario, mettendo in contatto clienti e finanziatori pubblici o privati. «Hauts-de-France Pass Rénovation» è un esempio di regime che unisce strumenti finanziari e assistenza tecnica (cfr. riquadro 1).

Riquadro 1. Hauts-de-France Pass Rénovation

«Hauts-de-France Pass Rénovation» è uno sportello unico istituito da un'autorità regionale per sostenere la ristrutturazione degli edifici residenziali nella regione. L'obiettivo è ridurre il consumo energetico di questi edifici, contrastare la povertà energetica e dimostrare che quelli all'efficienza energetica sono finanziamenti a basso rischio, incoraggiando così le banche private a introdurre ulteriori prodotti. Dopo essere stato testato in Picardie nel 2013, il programma è stato esteso all'intera regione Hauts-de-France.

Il programma prevede varie misure per migliorare la visibilità, la disponibilità e l'accessibilità dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica; per farlo conoscere al pubblico è stata realizzata anche una campagna pubblicitaria. Il sostegno è a disposizione di tutti coloro che vivono in un'abitazione di proprietà e di tutti gli inquilini, senza distinzioni di età e tipo di alloggio. Tra le soluzioni di finanziamento proposte si annoverano un'offerta di credito

⁽¹) Economidou, M., Della Valle, N., Melica, G., Valentini, O. e Bertoldi, P., 2021, Financing energy renovations at local and regional levels, EUR 30815 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, ISBN 978-92-76-41141-3, doi:10.2760/52526, JRC123755.

⁽²⁾ Bertoldi, P., Boza-Kiss, B., Della Valle, N. e Economidou, M., 2021, «The role of one-stop shops in energy renovation – a comparative analysis of OSSs cases in Europe», Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, 250, p. 111273, JRC124675.

⁽³⁾ Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti nell'efficienza energetica, le disposizioni pertinenti in materia di aiuti di Stato sono gli articoli 38, 38 bis (aiuti a proprietari e locatari di immobili), 38 ter (aiuti alle società di servizi energetici) e 39 (aiuti concessi tramite intermediari finanziari) del regolamento generale di esenzione per categoria sugli aiuti di Stato, nonché le sezioni 4.1 (Aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra anche tramite il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica), 4.2 (Aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia) e 4.10 (Aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento) della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia.

⁽⁴⁾ Compresa l'assistenza tecnica alla pianificazione, alla garanzia della qualità e al monitoraggio post-abitativo dei lavori.

⁽⁵⁾ Boza-Kiss, B., Bertoldi, P., Della Valle, N. e Economidou, M., 2021, One-stop shops for residential building energy renovation in the EU, EUR 30762 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, ISBN 978-92-76-40100-1, doi:10.2760/245015, JRC125380.

semplice, «ecoprestiti» a tasso zero (nell'ambito del regime nazionale regolamentato) e l'accesso agevolato ai prestiti di istituti finanziari terzi. La durata dei prestiti può arrivare fino a 25 anni ed è basata sulla durata di vita delle tecnologie specifiche installate con la ristrutturazione. È previsto il prefinanziamento dei lavori, che dovrà essere rimborsato solo una volta concluso il progetto. Per garantire l'accessibilità economica, i pagamenti mensili tengono conto dei risparmi energetici preventivati. I beneficiari a basso reddito che non riescono a rimborsare il prestito possono inoltre ottenere assistenza finanziaria dall'agenzia nazionale per l'alloggio, ANAH. Le famiglie ricevono anche assistenza tecnica, ad esempio sotto forma di audit termici delle abitazioni, consulenza sui lavori di ristrutturazione e sui potenziali risparmi energetici, sostegno nell'ingaggiare le imprese e monitoraggio del cantiere durante la ristrutturazione e del consumo di energia dopo i lavori.

2.1.2. Scelta delle misure politiche per conformarsi alla prescrizione

Gli Stati membri possono adempiere l'obbligo di agevolare l'istituzione di meccanismi di finanziamento e la combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza tecnica attraverso varie azioni:

- razionalizzare il quadro normativo per consentire la combinazione di molteplici canali di finanziamento nazionale e dell'UE e la combinazione di contributi, strumenti finanziari e assistenza tecnica di diversa provenienza;
- garantire uno stretto coordinamento tra le varie fonti di finanziamento dell'efficienza energetica, tenendo conto delle esigenze dei beneficiari finali. A titolo di esempio, il sostegno di bilancio pubblico per le misure di efficienza energetica a beneficio delle famiglie vulnerabili che il Fondo sociale per il clima (º) offrirà presto potrebbe essere fornito anche attraverso intermediari finanziari, e gli Stati membri potrebbero già studiare come includere tali misure nei piani sociali per il clima da presentare entro giugno 2025 e mettere a punto un quadro integrato di sostegno agli investimenti nell'efficienza energetica;
- creare competenze specifiche (in particolare per quanto riguarda la combinazione di strumenti finanziari e programmi di sovvenzioni pubbliche) presso le banche di promozione nazionali o analoghi enti pubblici che promuovono gli investimenti di capitale nell'efficienza energetica;
- facilitare la creazione di strutture di assistenza tecnica a livello nazionale o, se del caso, regionale. Le strutture di assistenza tecnica possono instaurare attivamente un dialogo con amministrazioni e imprese locali per erogare il sostegno finanziario e favorire la combinazione di diversi canali di finanziamento dell'efficientamento energetico. A tal fine la Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti possono coadiuvare gli Stati membri che predispongono strutture di assistenza tecnica a livello nazionale e regionale sulla base del modello ELENA;
- **istituire sportelli unici a livello nazionale, regionale o locale** (?). Questi forniscono proattivamente sostegno tecnico e finanziario alle imprese e/o ai proprietari-occupanti o locatari di alloggi residenziali che desiderano migliorare l'efficienza energetica delle rispettive strutture o abitazioni. Gli sportelli unici non solo possono aiutare a generare fiducia definendo con chiarezza le responsabilità e le azioni correttive in caso di problemi con i lavori, ma possono anche rivelarsi utili per sostenere i gruppi difficili da raggiungere. Possono inoltre svolgere un ruolo chiave nel raggruppare famiglie con esigenze di riqualificazione simili, fungendo così da aggregatori di progetti, creando economie di scala, riducendo gli oneri amministrativi e di garanzia della qualità per i singoli proprietari-occupanti e consentendo la standardizzazione e l'aggregazione dei progetti a vantaggio degli investitori e a fini di rifinanziamento del debito.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).

⁽⁷⁾ Gli orientamenti relativi all'articolo 23 della rifusione della direttiva Efficienza energetica approfondiscono ulteriormente le disposizioni sull'istituzione di sportelli unici a sostegno degli obiettivi di efficienza energetica.

2.2. Promuovere i prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica

Tabella 2-2.

Articolo 30, paragrafo 3, prima frase

N.	Paragrafo dell'articolo 30
3, prima frase	Gli Stati membri adottano misure che promuovono e garantiscono un'offerta ampia e non discriminatoria, da parte degli istituti finanziari, di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, quali mutui ipotecari verdi e prestiti verdi, garantiti e non garantiti, nonché la loro visibilità e accessibilità ai consumatori.

2.2.1. Ambito di applicazione e obiettivi della prescrizione

I prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica sono prestiti che coprono il costo di investimento iniziale delle misure di efficienza energetica. Comprendono una serie di strumenti di finanziamento tramite debito, dai prestiti standard per le misure di efficienza energetica a prodotti di credito più innovativi quali mutui ipotecari per l'efficienza energetica, crediti verdi al consumo e regimi di compensazione in bolletta e finanziamento tramite imposte. Questi prodotti possono essere offerti da diversi tipi di prestatori (enti pubblici, banche, imprese di servizi, eccetera) a un'ampia gamma di soggetti, tra cui proprietari di abitazioni, locatari, imprese, società di servizi energetici (Energy Service COmpanies – ESCO) e organizzazioni pubbliche.

I prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica assumono generalmente una di queste due forme:

- linee di credito, ossia strumenti di prestito offerti dalle banche o da altri istituti finanziari allo scopo specifico di finanziare misure di efficienza energetica. Nei mercati nascenti del finanziamento dell'efficienza energetica, le linee di credito per l'efficienza energetica dovrebbero idealmente appoggiarsi a banche pubbliche e multilaterali. A mano a mano che i mercati maturano, le banche commerciali locali possono sviluppare linee di credito private ad hoc (ad esempio mutui ipotecari verdi);
- fondi dedicati, ossia strumenti con il mandato preciso di investire in misure di efficienza energetica, spesso in settori specifici (ad esempio l'edilizia o l'industria). I fondi dedicati dovrebbero offrire debito, capitale proprio, strumenti ibridi e garanzie sui prestiti. Possono essere costituiti da capitali interamente privati, interamente pubblici, o da contributi sia pubblici che privati. Ne sono un esempio i fondi nazionali per l'efficienza energetica che esistono in molti Stati membri e che saranno discussi più nel dettaglio al punto 3.

Gli Stati membri dovrebbero sostenere gli istituti finanziari, in particolare le banche commerciali e le organizzazioni nazionali che promuovono gli investimenti di capitale, affinché incrementino i finanziamenti per l'efficienza energetica. Gli enti creditizi nello specifico svolgono un ruolo fondamentale nell'aumentare il volume dei crediti incentrati sull'efficienza energetica. Diverse banche commerciali in Europa offrono crediti verdi al consumo e mutui ipotecari verdi e hanno fissato strategie e obiettivi per i portafogli di crediti verdi selezionati. Il sistema bancario al dettaglio può inoltre sfruttare una struttura organizzativa ben sviluppata e capillare tramite cui fornire consulenza e servizi ausiliari connessi agli obblighi e alle opportunità dei prestiti verdi, basandosi sul rapporto solido e diretto con imprese e proprietari di immobili.

A tal fine si raccomanda agli Stati membri e ai partecipanti al mercato di fare buon uso degli strumenti, delle norme e dei marchi del quadro UE per la finanza sostenibile e dell'Unione dei mercati dei capitali, tenendo presente in particolare che la tassonomia dell'UE può contribuire a mobilitare i finanziamenti privati e orientarli verso attività e opportunità ecosostenibili, ivi compresi investimenti di alta gamma nell'efficienza energetica.

Al fine di sostenere l'attuazione di misure di efficienza energetica, i crediti verdi al consumo tendono ad avere scadenze più lunghe di quelli generici e tassi di interesse più bassi e/o fissi, e spesso non prevedono requisiti di garanzia (*). I prestiti verdi al consumo possono essere utilizzati per sostenere misure di efficienza energetica, con l'acquisto di apparecchiature, tecnologie o dispositivi efficienti sotto il profilo energetico, oppure misure mirate di ristrutturazione edile. Analogamente i mutui verdi incoraggiano i contraenti a migliorare l'efficienza energetica dei loro edifici e/o ad acquistare abitazioni efficienti sotto il profilo energetico offrendo condizioni più favorevoli rispetto ai mutui ipotecari standard. Il riquadro 2 illustra l'esempio del programma rumeno per abitazioni e mutui verdi.

⁽⁸⁾ La garanzia reale è un'attività che il contraente si impegna a cedere al prestatore in caso di mancato rimborso. I prestiti garantiti hanno spesso un tasso più basso di quelli non garantiti, ma comportano un rischio maggiore per il contraente.

Riquadro 2. Il programma «Green Homes and Green Mortgages» in Romania

Il programma rumeno «Green Homes and Green Mortgages» è stato varato nel 2012 con il finanziamento della Commissione europea (°). Consta di due elementi: 1) certificazione delle abitazioni verdi da parte del consiglio rumeno per l'edilizia verde (RoGBC) e 2) mutui ipotecari verdi concessi dalle banche commerciali a chi acquista un'abitazione certificata dal RoGBC. Possono partecipare tutte le banche che erogano mutui ipotecari in Romania, a condizione di accettare i criteri e il sistema di certificazione del RoGBC per le abitazioni verdi e di proporre tassi di interesse ridotti sulle case certificate. I mutui non comprendono sovvenzioni pubbliche. Le banche offrono tassi più bassi in quanto le abitazioni verdi certificate comportano un minor rischio di default ipotecario e godono di una migliore valutazione come attività. La Banca nazionale rumena permette anche a chi acquista un'abitazione verde di conteggiare i risparmi di energia stimati come fonte supplementare di reddito nella domanda di prestito, così da ottenere somme più ingenti per ristrutturare o costruire all'insegna dell'efficienza energetica.

L'articolo 30, paragrafo 3, impone inoltre agli Stati membri di garantire un'offerta ampia e non discriminatoria, da parte degli istituti finanziari, dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, nonché la loro visibilità e accessibilità ai consumatori (10). Per ottemperare a tale obbligo è opportuno prendere in considerazione le misure seguenti:

- per garantire un'offerta ampia sarebbe utile sostenere lo sviluppo di un mercato nazionale fiorente dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica e assicurarsi che i potenziali clienti abbiano accesso a una gamma ricca ed eterogenea di prodotti finanziari dedicati tra cui poter scegliere;
- nell'interesse di un'offerta non discriminatoria rispetto ad altri prodotti finanziari, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il ramo al dettaglio degli istituti finanziari sfrutti la propria gamma di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica (mutui ipotecari e crediti al consumo). I potenziali clienti dovrebbero essere informati dell'esistenza di tali prodotti, le cui condizioni sono presumibilmente più favorevoli, e gli istituti finanziari dovrebbero proporli ogniqualvolta siano più adatti alle esigenze della clientela.

Come già detto, gli Stati membri sono tenuti a garantire un'offerta ampia e non discriminatoria dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, nonché la loro visibilità e accessibilità ai consumatori. Possono farlo introducendo nella legislazione nazionale l'obbligo per gli istituti finanziari di valutare con chiarezza l'interesse di clienti o potenziali clienti al miglioramento dell'efficienza energetica delle proprie attività (ad esempio immobili residenziali e commerciali, dispositivi e apparecchiatura) e su tali basi proporre prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica che rispondano alle esigenze del cliente. L'offerta di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica dovrebbe in ogni caso essere conforme alla direttiva sul credito ai consumatori (11) e alla direttiva sul credito ipotecario (12), nonché agli orientamenti del 2020 dell'Autorità bancaria europea in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti per gli istituti finanziari rientranti nel relativo ambito di applicazione (13).

Onde assicurare che a livello nazionale sia disponibile un'ampia offerta di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, gli Stati membri devono promuovere lo sviluppo del relativo mercato per mezzo delle misure politiche e delle revisioni normative descritte al punto 2.2.2.

Gli Stati membri dovranno monitorare il mercato nazionale per accertarsi che i consumatori traggano vantaggio dalla diffusione dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, valutando se questi ultimi siano concepiti in modo da ridurre i costi e i rischi associati agli investimenti nelle misure di efficienza energetica e se, in presenza di solide evidenze, gli enti creditizi tengano conto del minor rischio di default posto da questi investimenti. Inoltre i prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica dovrebbero essere messi a disposizione anche delle famiglie a basso reddito, in condizioni di povertà energetica e/o che vivono in alloggi sociali, predisponendo adeguati strumenti di attenuazione del rischio e in linea con le norme in materia di stabilità finanziaria (14).

^(°) Commissione europea, Direzione generale dell'Energia, 2022, Report on the evolution of financing practices for energy efficiency in buildings, SME's and in industry: final report, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

⁽¹⁰⁾ Il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 30 della rifusione della direttiva Efficienza energetica non dovrebbe compromettere la stabilità finanziaria dell'UE.

⁽¹¹⁾ Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.

⁽¹²) Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

⁽¹³⁾ Autorità bancaria europea, EBA/GL/2020/06, 29 maggio 2020.

⁽¹⁴) Prêt Avance Renovation, un programma del governo francese, è un esempio di prestito ipotecario rivolto alle famiglie a basso reddito interessate a finanziare lavori di ristrutturazione energetica della propria abitazione.

Nel rispetto del principio di non discriminazione, al momento di proporre un prestito per l'efficienza energetica gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione sia i risparmi energetici (future spese negative) sia la valorizzazione dell'attività sottostante (quando questa incide sulla situazione finanziaria del potenziale contraente). In questo contesto la valutazione del merito creditizio del consumatore dovrebbe tenere conto, tra i vari indicatori, dei risparmi energetici previsti derivanti dagli investimenti nell'efficienza energetica: nel valutare la capacità di adempiere agli obblighi imposti dal contratto di credito, enti e creditori devono infatti considerare i fattori che potrebbero incidere sulla capacità di rimborso attuale e futura del contraente, quali i risparmi (sui costi) energetici o il patrimonio immobiliare, sempre evitando indebite difficoltà e il sovraindebitamento (15).

2.2.2. Scelta delle misure politiche per conformarsi alla prescrizione

Gli Stati membri possono adempiere l'obbligo di garantire un'offerta ampia e non discriminatoria di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica adottando ad esempio le misure illustrate di seguito.

- Sviluppare il quadro normativo necessario: la legislazione nazionale dovrebbe obbligare gli istituti finanziari a valutare l'interesse di clienti e potenziali clienti a migliorare l'efficienza energetica delle proprie attività e/o a dotarsi di apparecchiature efficienti sotto il profilo energetico, così da proporre il prodotto di credito incentrato sull'efficienza energetica che meglio risponde ai loro interessi. Inoltre gli Stati membri dovrebbero imporre agli istituti finanziari di offrire prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica che soddisfino le esigenze di diversi tipi di clientela e segmenti di mercato (residenziale, commerciale, industriale, pubblico, ecc.) in modo che i potenziali clienti possano scegliere tra un ampio ventaglio di opzioni sul mercato.
- Adottare norme che vietino la penalizzazione dei prestiti per l'efficienza energetica: onde permettere al consumatore di fare la scelta che più gli si confà, la normativa dovrebbe impedire agli istituti finanziari di penalizzare i prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica rispetto ad altri prodotti nel loro portafoglio, fatte salve le norme applicabili in materia di considerazioni legate al rischio. La penalizzazione può essere motivata da varie ragioni:
- il prodotto è più complesso/comporta più oneri amministrativi rispetto ad altri, il che lo rende più difficile da descrivere e attuare nella pratica. Gli istituti finanziari dovrebbero formare il personale del ramo al dettaglio dandogli gli strumenti per spiegare meglio ai clienti i benefici marginali dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica. Gli Stati membri potrebbero organizzare corsi di formazione e programmi di sostegno per migliorare l'alfabetizzazione finanziaria energetica dei cittadini e delle imprese in connessione alle questioni energetiche;
- il prodotto da raccomandare è scelto solo in base al tasso di interesse, senza considerare altri fattori. È importante che il tasso di interesse di un prodotto finanziario incentrato sull'efficienza energetica non sia superiore a quello di un prodotto standard dello stesso istituto per un tipo di investimento comparabile;
- le politiche retributive offrono maggiori incentivi (ingiustificati) per la vendita di un prodotto finanziario standard rispetto a uno incentrato sull'efficienza energetica.

Queste prescrizioni sono esempi di applicazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto» da parte degli istituti finanziari.

Gli Stati membri dispongono di varie opzioni strategiche per garantire la visibilità e l'accessibilità ai consumatori dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, affinché non siano penalizzati rispetto ad altri tipi di prodotti.

- **Realizzare campagne pubblicitarie,** che possono dare maggiore risonanza ai prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica e ai regimi di sostegno pubblico disponibili.
- Assicurarsi che i prodotti finanziari disponibili siano concepiti in modo da ridurre al minimo i costi e i rischi per i contraenti: l'accessibilità economica può essere migliorata mediante il prefinanziamento dei lavori, scadenze dei prestiti più lunghe che tengano conto della durata di vita degli impianti, pagamenti mensili di importo inferiore o uguale ai risparmi energetici previsti e la misurazione e verifica dei risparmi energetici realizzati come parte integrante del processo. Al fine di ridurre al minimo i rischi e i costi per i contraenti, ma anche i rischi per gli istituti finanziari, alla progettazione dei prodotti potrebbe aggiungersi il sostegno degli strumenti pubblici di riduzione dei rischi.

⁽¹³⁾ Come specificato negli orientamenti del 2020 dell'Autorità bancaria europea in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, EBA/GL/2020/06, 29 maggio 2020.

- Fornire incentivi normativi e finanziari agli istituti finanziari, ad esempio attraverso l'assistenza tecnica volta ad agevolare lo sviluppo e la diffusione di nuovi prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica e garantire che il personale del ramo al dettaglio sia adeguatamente formato per spiegare ai clienti i benefici marginali di questo tipo prodotti, compresi gli aspetti di misurazione ex post, verifica e conformità dei progetti di efficientamento energetico.
- Emanare disposizioni specifiche sulle famiglie a basso reddito: le famiglie a basso reddito potrebbero non essere in grado di ripagare un prestito ai tassi di mercato, perciò dovrebbero ricevere un ulteriore sostegno finanziario, ad esempio sotto forma di garanzie o prestiti pubblici agevolati, cui potrebbero essere combinati altri canali di finanziamento e assistenza tecnica. Detto sostegno potrebbe anche rientrare tra le prestazioni di sicurezza sociale oppure costituire una modalità alternativa o complementare di applicazione delle tariffe sociali per l'energia negli Stati membri che le prevedono.
- Elaborare regimi di sostegno ad hoc per promuovere i prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica destinati ai giovani e agli anziani: il sostegno dovrebbe essere a disposizione di tutti i proprietari e locatari, indipendentemente dall'età e dalle prospettive di rimborso. Per consentire a giovani e anziani di accedere ai prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica dovrebbero essere predisposte garanzie specifiche.

Inoltre gli Stati membri possono adempiere l'obbligo di promuovere ulteriormente i prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica e il relativo mercato nazionale attraverso le misure di sostegno elencate di seguito.

- Creare dispositivi per i prestiti pubblici verdi o rafforzare quelli esistenti: i prestiti pubblici verdi sono offerti o indirettamente sponsorizzati dalle istituzioni pubbliche affinché famiglie, imprese e locatari possano coprire i costi iniziali delle misure di efficienza energetica. Si tratta in genere di prestiti agevolati, nel senso che offrono tassi di interesse o periodi di ammortamento più vantaggiosi rispetto ai prestiti commerciali. I prestiti pubblici verdi possono essere erogati da un fondo nazionale per l'efficienza energetica (cfr. punto 3) e/o da altri enti pubblici.
- **Sbloccare i finanziamenti del settore privato per migliorare l'efficienza energetica:** gli Stati membri possono sostenere attivamente gli istituti finanziari privati nell'offerta di prodotti di credito adeguati, ad esempio attraverso strumenti di riduzione dei rischi quali le garanzie sui prestiti (cfr. sezione 2.5), il sostegno allo sviluppo di progetti e le campagne di sensibilizzazione/informazione.

Per accertarsi che il mercato dei prestiti verdi funzioni correttamente, sarebbe utile che gli Stati membri svolgessero valutazioni periodiche al fine di appurare se le misure di cui sopra siano state attuate e valutare il livello di conformità del proprio mercato finanziario all'obbligo di garantire un'offerta ampia e non discriminatoria di prodotti finanziari incentrati sull'efficienza energetica nel contesto nazionale, come prevede la rifusione della direttiva Efficienza energetica. Gli Stati membri dovrebbero effettuare una valutazione ex post delle politiche e delle misure di finanziamento esistenti a sostegno della diffusione dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica. Sulla base dei risultati di tale valutazione dovrebbero quindi mettere a punto strategie tese a migliorare la conformità, di concerto con le autorità nazionali di regolazione.

2.3. Agevolare i regimi di compensazione in bolletta e finanziamento tramite imposte

Tabella 2-3.

Articolo 30, paragrafo 3, seconda frase

N.	Paragrafo dell'articolo 30
3, seconda frase	Gli Stati membri adottano misure tese ad agevolare l'attuazione di regimi di compensazione in bolletta e finanziamento tramite imposte, tenendo conto degli orientamenti della Commissione formulati conformemente al paragrafo 10.

2.3.1. Ambito di applicazione e obiettivi della prescrizione

La compensazione in bolletta e il finanziamento tramite imposte si distinguono da altri regimi di credito incentrati sull'efficienza energetica perché si avvalgono di canali di rimborso alternativi, nella fattispecie le bollette dell'energia, le imposte e altri oneri connessi agli immobili. Così facendo si possono ridurre i costi di transazione e offrire agli utenti finali opzioni di rimborso convenienti, familiari e affidabili.

La compensazione in bolletta e il finanziamento tramite imposte sono forme di finanziamento legato all'abitazione, in quanto prevedono meccanismi per trasferire gli obblighi di rimborso del debito da un proprietario al successivo vincolando il debito al bene immobile. È inoltre possibile introdurre meccanismi che consentono ai locatari di partecipare al rimborso del prestito attraverso un addebito supplementare che va ad aggiungersi alle imposte sull'immobile o alle bollette, compensato in tutto o in parte dalla riduzione del consumo di energia. Sebbene i due regimi presentino vantaggi simili, le loro strutture differiscono, così come le misure necessarie per attuarli.

La **compensazione in bolletta** è un metodo di finanziamento della ristrutturazione energetica degli edifici che utilizza la bolletta delle utenze come canale di rimborso. Uno dei vantaggi consiste nel fatto che questi regimi possono sfruttare i sistemi di pagamento delle utenze già in essere per ridurre i costi di transazione. Fanno leva sulla conoscenza accumulata dalle imprese di servizi riguardo ai modelli di consumo energetico e ai trascorsi di pagamento dei clienti per individuare misure incisive di efficienza energetica, riducendo al contempo un possibile fattore di rischio di default del prestito. Dati i minori costi di transazione e i rischi più limitati, i regimi di compensazione in bolletta possono offrire condizioni interessanti, quali bassi tassi di interesse e scadenze lunghe, ed essere ampiamente accessibili, purché corredati da solide misure di analisi e attenuazione del rischio.

La struttura dei sistemi di compensazione in bolletta può variare notevolmente. In alcuni casi il finanziamento degli interventi di ristrutturazione energetica arriva direttamente dalla società di fornitura energetica, mentre in altri da un soggetto terzo privato, con la società di fornitura che funge da intermediario per il rimborso. Se del caso, nella fattispecie quando sono attuati come contratti di credito e non come servizi, i regimi di compensazione in bolletta devono essere conformi alla direttiva sul credito ai consumatori e alla legislazione che tutela i consumatori di energia. In questi casi i risparmi di energia attesi in seguito all'investimento nell'efficienza energetica possono essere presi in considerazione nel valutare il merito creditizio ogniqualvolta vi siano evidenze sufficienti per concludere che il credito al consumatore gli apporterà guadagni in futuro. Secondo le norme adottate di recente in materia di contratti di credito al consumo, la valutazione del merito creditizio del consumatore, vale a dire della sua capacità di rimborsare un credito in modo sostenibile, dovrebbe basarsi su informazioni sulla sua situazione economica e finanziaria (16), tra cui elementi probatori del reddito o di altre fonti di rimborso, compresi i risparmi energetici attesi. Il riquadro 3 illustra un sistema di compensazione in bolletta attuato attraverso il programma lettone «Sunshine».

Riquadro 3. Il programma Sunshine e il Fondo lettone per l'efficienza energetica degli edifici

Il programma Sunshine è nato come progetto di Orizzonte 2020 per sostenere la ristrutturazione profonda del parco immobiliare lettone, che era relativamente poco efficiente (17). Ogni progetto è affidato a una società di servizi energetici (ESCO) (18) che realizza grandi opere di ristrutturazione nei condomini, ad esempio l'ammodernamento dell'involucro dell'edificio, l'isolamento delle tubazioni di distribuzione del calore, l'installazione di sistemi di controllo, eccetera. Elemento centrale di tutti i progetti è un contratto di prestazione energetica, in cui l'ESCO garantisce che la ristrutturazione permetterà di raggiungere un determinato livello di risparmio energetico. I progetti sono finanziati fino al 40 % dal Fondo europeo di sviluppo regionale; la quota restante è coperta dalla compensazione in bolletta.

Dopo la ristrutturazione la bolletta mensile degli utenti finali resta invariata. L'importo è versato alla società di gestione dell'immobile, che usa i risparmi generati dalla ristrutturazione energetica per pagare l'ESCO. Queste modalità di compensazione in bolletta sono concordate per i primi vent'anni. Poiché le opere di ristrutturazione hanno una vita operativa media di trent'anni, gli utenti finali beneficeranno dei risparmi energetici futuri. Gli alloggi negli edifici ristrutturati tendono a registrare un aumento di valore immediato del 20-30 %.

I **regimi di finanziamento tramite imposte** consentono a famiglie o imprese di contrarre un debito per coprire i costi della ristrutturazione di edifici residenziali o commerciali, dell'acquisto di apparecchiature o dispositivi efficienti dal punto di vista energetico o di altri miglioramenti dei processi che consumano energia, utilizzando imposte specifiche e/o altri oneri connessi agli immobili come mezzo di rimborso. Se l'immobile è in locazione, a seconda del regime, a effettuare il rimborso tramite imposte e/o altri oneri può essere il locatario, che beneficia dei risparmi energetici. In quanto forma di

⁽¹⁶⁾ Come stabilito nella direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.

⁽¹⁷⁾ RenOnBill, 2020, Overview of On-Bill Building Energy Renovation Schemes. Questo progetto ha ricevuto finanziamenti da Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione dell'Unione europea.

⁽¹⁸⁾ Le ESCO forniscono capitale e assistenza tecnica alle famiglie e alle imprese per mettere in atto le misure di risparmio energetico e in cambio percepiscono una parte degli utili derivanti dai risparmi energetici futuri.

finanziamento legato all'abitazione, i regimi di finanziamento tramite imposte prevedono meccanismi che consentono al proprietario di trasferire il debito al proprietario successivo, senza doverlo necessariamente liquidare: in caso di compravendita il «prestito» può essere estinto, oppure può essere assunto dal nuovo proprietario, se questi è d'accordo. L'introduzione di meccanismi semplici di trasferimento del debito contribuisce a superare la mancanza di incentivi per i proprietari di immobili a investire in misure di efficienza energetica con un lungo periodo di ammortamento quando prevedono di restare in possesso del bene solo per un periodo più breve.

Il finanziamento tramite imposte nasce negli Stati Uniti con il regime Property Assessed Clean Energy (PACE), in cui il rimborso avviene mediante un supplemento all'imposta sugli immobili pagata dal proprietario. I prestiti PACE sono garantiti da un property tax lien (19) in virtù del quale l'obbligo di rimborso viene trasferito insieme alla proprietà. Il finanziamento tramite imposte può provenire da fonti pubbliche, come le amministrazioni comunali, o da fondi privati. In quest'ultimo caso il ruolo del settore pubblico è quello di agire come intermediario per il rimborso, integrando i pagamenti nella riscossione tributaria; qualora il cliente e un soggetto terzo concludano direttamente un contratto di credito, dovrebbero conformarsi alla direttiva sul credito ai consumatori (20) e alla direttiva sul credito ipotecario (21). Il settore pubblico può partecipare al recupero dei crediti o addirittura fungere da mediatore in caso di crediti deteriorati, ad esempio introducendo strumenti complementari di copertura del rischio e riducendo così il rischio per gli investitori. Dato il rischio ridotto per i prestatori in virtù della partecipazione del settore pubblico, i prestiti erogati attraverso regimi di finanziamento tramite imposte possono spesso offrire condizioni interessanti, quali tassi di interesse più contenuti, minori pagamenti anticipati in contanti e scadenze più lunghe.

2.3.2. Scelta delle misure politiche per conformarsi alla prescrizione

Al fine di ottemperare alle prescrizioni della rifusione della direttiva Efficienza energetica relative all'agevolazione dei regimi di compensazione in bolletta e finanziamento tramite imposte, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'adozione di leggi o norme tese a eliminare gli ostacoli normativi e consentire lo sviluppo dei regimi in questione nel contesto nazionale. Possono anche valutare l'opportunità di misure politiche e di un quadro di sostegno che massimizzino l'adesione a questi regimi laddove ciò sia utile per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica per il 2030.

Per quanto riguarda la compensazione in bolletta, gli interventi che gli Stati membri dovranno mettere in atto per conformarsi alle prescrizioni dipenderanno dalle circostanze nazionali. Per sostenere l'attuazione di questo tipo di regimi potrebbero essere necessarie le misure di seguito esposte.

- Sancire il diritto delle imprese di servizi di fornire finanziamenti per l'efficienza energetica: nel caso dei regimi finanziati dalle imprese di servizi, gli Stati membri potrebbero dover modificare la normativa per confermare che queste hanno il diritto di concedere crediti per le ristrutturazioni. Potrebbero essere necessarie ulteriori riforme per quanto riguarda la durata e l'entità massima di questi prestiti.
- Garantire la tutela dei consumatori: gli Stati membri dovrebbero obbligare chi fornisce finanziamenti in bolletta a
 informare i contraenti dei rischi e dei benefici del regime attraverso campagne specifiche e obblighi di informazione.
 Quando questi meccanismi di finanziamento assumono la forma di contratti di credito, devono essere conformi alle
 direttive sul credito ai consumatori e sul credito ipotecario.
- Coordinare l'attuazione a opera delle autorità pubbliche incaricate: i regimi di compensazione in bolletta richiedono la cooperazione di un'ampia gamma di soggetti, tra cui società di fornitura energetica, istituti finanziari, operatori del mercato delle ristrutturazioni energetiche e regolatori dell'energia, nonché proprietari e locatari delle abitazioni. I governi potrebbero dover assumere un ruolo di coordinamento incaricando uno o più enti di studiare e pianificare la messa in atto del regime, in cooperazione con i portatori di interessi.
- Provvedere alla riduzione dei rischi: gli Stati membri potrebbero dover fornire sostegno finanziario ai progetti pilota (ad esempio mediante garanzie sui prestiti) se questi sono percepiti come rischiosi dai prestatori privati.
- Garantire un flusso di cassa sufficiente per un'espansione più massiccia: una volta istituito il regime, gli Stati membri potrebbero dover provvedere affinché l'ente incaricato dell'attuazione (ad esempio l'impresa di servizi o l'ESCO) disponga di un flusso di cassa sufficiente. Un fondo nazionale per l'efficienza energetica potrebbe ad esempio acquistare i crediti del regime di compensazione in bolletta.

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1553/oj

⁽¹⁹⁾ Il lien è una forma di diritto su un bene o un immobile a garanzia del pagamento di un debito.

⁽²⁰⁾ Direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE.

⁽²¹⁾ Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.

— Chiarire il processo e la struttura giuridica della compensazione in bolletta per gli edifici plurifamiliari: i regimi di compensazione in bolletta sono spesso una valida opzione per ristrutturare edifici plurifamiliari, ma la frammentazione del processo decisionale può ostacolare gli sforzi tesi a raggiungere un consenso. Gli Stati membri potrebbero dover procedere a una riforma orizzontale del diritto che disciplina le decisioni sulle ristrutturazioni attraverso la compensazione in bolletta negli edifici plurifamiliari, nonché stabilire le modalità di ripartizione della responsabilità tra i coproprietari, ad esempio in caso di effetto rimbalzo o di aumento del consumo di energia legato ai comportamenti.

— Permettere il trasferimento dei debiti: potrebbero essere necessarie ulteriori riforme per garantire che i regimi di compensazione in bolletta consentano di ripartire i costi delle ristrutturazioni tra proprietari e inquilini e permettere il trasferimento legale dei debiti in caso di cambiamento di proprietario, locatario o fornitore di energia.

Gli Stati membri dovranno attuare una serie di misure per ottemperare all'obbligo di agevolare il finanziamento tramite imposte e creare un quadro normativo e giuridico favorevole a livello nazionale. Come nel caso della compensazione in bolletta, le riforme specifiche dipenderanno dalle circostanze nazionali, ma comprenderanno in genere una combinazione degli interventi elencati in appresso.

- Riformare le norme e i sistemi in materia di imposizione sui beni immobili e diritti sulla garanzia per rendere possibile il finanziamento tramite imposte: gli Stati membri potrebbero dover riformare la legislazione e i sistemi tributari relativi ai beni immobili per consentire pagamenti supplementari per le ristrutturazioni energetiche. Potrebbero essere necessarie riforme delle leggi relative ai diritti sulla garanzia immobiliare e alla precedenza delle imposte sui beni immobili rispetto ai mutui ipotecari.
- **Garantire procedure esecutive efficaci:** gli Stati membri potrebbero dover istituire o rafforzare le procedure esecutive in caso di arretrati di imposta. Potrebbe anche essere necessario istituire un'agenzia pubblica che intervenga nel processo di recupero dei crediti in caso di crediti deteriorati, o conferire l'incarico a un'agenzia esistente.
- Facilitare la creazione di sportelli unici: i regimi di finanziamento tramite imposte potrebbero rivelarsi più efficaci se erogati per mezzo di sportelli unici in grado di offrire un pacchetto di servizi per le ristrutturazioni energetiche, comprendente per l'appunto anche il finanziamento tramite imposte. Gli sportelli unici possono anche aiutare i locatari vulnerabili a comunicare con i proprietari per convincerli a ristrutturare (²²).
- **Migliorare la consapevolezza, la formazione e la tutela dei consumatori:** gli Stati membri potrebbero dover migliorare la consapevolezza e l'alfabetizzazione finanziaria dei consumatori, concentrandosi in particolare sulle conoscenze fondamentali riguardanti l'energia nonché sui vantaggi e i rischi dei regimi disponibili di finanziamento tramite imposte (²³). I regimi di finanziamento che assumono la forma di contratti di credito devono essere conformi alle direttive sul credito ai consumatori e sul credito ipotecario e alle norme pertinenti a tutela dei consumatori.
- 2.4. Garantire che gli istituti finanziari siano a conoscenza delle possibilità di partecipare al finanziamento dei miglioramenti dell'efficienza energetica

Tabella 2-4.

Articolo 30, paragrafo 3, terza frase

N.	Paragrafo dell'articolo 30
3, terza frase	Gli Stati membri provvedono affinché le banche e gli altri istituti finanziari ricevano informazioni sulle possibilità di partecipare, anche attraverso la creazione di partenariati pubblico/privato, al finanziamento delle misure di miglioramento dell'efficienza energetica.

2.4.1. Ambito di applicazione e obiettivi della prescrizione

L'obiettivo è che gli istituti finanziari traggano giovamento dai flussi di informazioni riguardo a opportunità di investimento, tecnologie per l'efficienza energetica e migliori pratiche per strutturare i finanziamenti in funzione dei risparmi energetici attesi.

⁽²²⁾ Bertoldi, P., Boza-Kiss, B., Della Valle, N. e Economidou, M., 2021, "The role of one-stop shops in energy renovation – a comparative analysis of OSSs cases in Europe", Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, 250, p. 111273, JRC124675.

⁽²³⁾ Della Valle, N. e Bertoldi, P., 2021, Mobilizing citizens to invest in energy efficiency, EUR 30675 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, ISBN 978-92-76-36152-7, doi:10.2760/137315, JRC124667.

Con il sostegno del governo, le reti di autorità pubbliche, gli istituti finanziari e gli attori del settore dell'energia sostenibile possono diffondere informazioni sugli strumenti finanziari utilizzati con successo per sostenere gli investimenti nell'efficienza energetica, che possono servire a sviluppare nuovi regimi e strumenti di finanziamento adeguati negli Stati membri. Nell'UE a questa funzione assolvono il gruppo delle istituzioni finanziarie in materia di efficienza energetica (EEFIG) e i forum associati per gli investimenti nell'energia sostenibile (SEI) con le relative tavole rotonde nazionali, che consentono a portatori di interessi ed esperti nazionali di interagire e collaborare all'attuazione delle politiche unionali in materia di efficienza energetica.

Anche le banche dati centrali possono essere di grande aiuto nel fornire agli istituti finanziari informazioni essenziali per il finanziamento dell'efficientamento energetico: la piattaforma De-risking Energy Efficiency Platform (DEEP) dell'EEFIG permette di comparare in modo trasparente il rendimento degli investimenti nell'efficienza energetica, mentre Odyssee-Mure monitora le tendenze dei consumi di energia e dell'efficienza energetica e valuta le misure politiche in materia di efficienza energetica.

I partenariati pubblico/privato (PPP) hanno il potenziale di mobilitare finanziamenti privati e fare leva sulle competenze delle imprese private. Si tratta in sostanza di collaborazioni tra un'autorità pubblica e un'impresa privata finalizzata a fornire un servizio pubblico o raggiungere un obiettivo di interesse pubblico. Ne è un esempio il Fondo Solas per l'energia sostenibile, un fondo pubblico-privato sostenuto dalla Banca europea per gli investimenti e da MEAG (il gestore patrimoniale di Munich Re ed ERGO) che eroga finanziamenti tramite debito alle ESCO che realizzano progetti incentrati sull'efficienza energetica e le energie rinnovabili dal lato del consumatore (²⁴).

L'aggregazione e la cartolarizzazione dei progetti di efficienza energetica, ad esempio sotto forma di obbligazioni verdi, possono inoltre contribuire a promuovere presso gli istituti finanziari le opportunità di finanziare il miglioramento dell'efficienza energetica, anche tramite PPP. Raggruppare progetti per il finanziamento di portafoglio tramite PPP può dare agli istituti finanziari la possibilità di investire su più vasta scala, con obblighi formali noti e armonizzati in materia di informativa, etichettatura di mercato, eccetera. L'emissione di titoli sui mercati secondari può fornire maggiore liquidità agli istituti finanziari e dare più visibilità alle opportunità di investimento. A questo proposito la norma per le obbligazioni verdi europee delinea un quadro comune per emettere obbligazioni verdi a fini di cartolarizzazione verde.

2.4.2. Scelta delle misure politiche per conformarsi alla prescrizione

Gli Stati membri possono adottare varie misure per conformarsi alla prescrizione.

- Promuovere l'apprendimento negli istituti finanziari: lo stretto coordinamento dei meccanismi di sostegno finanziario all'efficienza energetica che esistono nell'UE e le panoramiche al riguardo rappresentano una chiara opportunità di incoraggiare la riproduzione dei regimi che hanno avuto successo e il varo di nuove iniziative di finanziamento in altri settori e altre aree geografiche. Prendendo spunto dal forum SEI e delle tavole rotonde nazionali, gli Stati membri potrebbero istituire reti permanenti per la condivisione delle informazioni tra autorità pubbliche, istituti finanziari e l'industria dell'energia sostenibile.
- **Istituire portali d'informazione:** gli Stati membri potrebbero sostenere l'apprendimento negli istituti finanziari istituendo portali d'informazione centralizzati e rendendo obbligatoria la trasmissione di informazioni a banche dati centrali come DEEP per i progetti finanziati con fondi pubblici.
- Creare processi standardizzati per aggregare gli investimenti nell'efficienza energetica su piccola scala: al fine di sensibilizzare in merito alle opportunità di investimento in progetti di efficienza energetica su piccola scala, gli Stati membri potrebbero collaborare con il settore privato per standardizzare i processi di valutazione degli investimenti, le condizioni contrattuali e le strutture di investimento, così da favorire una migliore aggregazione dei progetti.
- Sostenere l'aggregazione e l'emissione di obbligazioni verdi: gli Stati membri possono sostenere il raggruppamento e la standardizzazione dei progetti di efficienza energetica per promuovere i prestiti verdi, le obbligazioni verdi o le cartolarizzazioni verdi, ad esempio fornendo assistenza tecnica e garanzie pubbliche per ridurre o condividere i rischi connessi al progetto e/o al contraente. A tal fine i governi nazionali possono adottare la norma volontaria per le obbligazioni verdi europee (25) che delinea un quadro comune per standardizzare e regolamentare l'emissione di obbligazioni verdi, dimostrando che queste finanziano progetti legittimi di efficienza energetica e assicurando agli investitori un minor rischio di ecologismo di facciata.

⁽²⁴⁾ Banca europea per gli investimenti, 2018, Solas Sustainable Energy Fund.

⁽²⁵⁾ Commissione europea, 2020, Norma per le obbligazioni verdi europee.

— Assicurare una pianificazione e appalti trasparenti per i PPP: allo scopo di promuovere le opportunità di partecipazione ai PPP per gli istituti finanziari, gli Stati membri possono rendere pubblici i piani riguardanti i PPP per l'efficienza energetica, organizzare gare d'appalto aperte su piattaforme pubbliche e provvedere affinché i contratti pubblici per i PPP siano bancabili.

— Incoraggiare gli istituti finanziari ad essere proattivi nel finanziare progetti di efficienza energetica: gli Stati membri potrebbero realizzare campagne per incoraggiare gli istituti finanziari a finanziare attivamente progetti di efficienza energetica e firmare memorandum d'intesa con le federazioni bancarie per stabilire obiettivi e traguardi a livello settoriale.

2.5. Istituire strumenti di garanzia dei prestiti per l'efficienza energetica

Tabella 2-5.

Articolo 30, paragrafo 3, quarta frase

N.	Paragrafo dell'articolo 30
3, quarta frase	Gli Stati membri incoraggiano l'istituzione di strumenti di garanzia dei prestiti per gli investimenti nell'efficienza energetica.

2.5.1. Ambito di applicazione e obiettivi della prescrizione

Gli istituti finanziari potrebbero essere restii ad offrire finanziamenti per l'attuazione di misure di efficienza energetica per una serie di motivi, ad esempio la scarsa familiarità con le tecnologie per l'efficienza energetica, percepite quindi come più rischiose. Lo stesso potrebbe valere per le piccole imprese, le microimprese e i proprietari di abitazioni con un reddito basso, cui gli istituti finanziari potrebbero essere poco propensi a concedere prestiti a tassi accessibili e/o senza imporre requisiti di garanzia. Infine, gli istituti finanziari potrebbero percepire rischi maggiori associati ai prodotti con scadenze più lunghe che sono necessari per alcune misure di efficienza energetica.

Le garanzie sui prestiti sono impegni a versare al prestatore una certa somma in caso di eventi sfavorevoli (ad esempio il mancato pagamento). L'obiettivo è incoraggiare gli istituti finanziari a concedere prestiti a condizioni adeguate per le misure di efficienza energetica. Le garanzie sui prestiti possono essere strutturate in modo da affrontare diversi tipi di rischio, ad esempio contrattuali, di pagamento, rischi correlati ai risultati economici, rischi normativi legati all'adeguamento delle tariffe, a modifiche dei regimi di sostegno pubblico, eccetera. Le garanzie parziali sono promesse di pagamento del capitale e/o degli interessi fino a una somma predefinita. Possono essere di prima perdita (first loss), ovvero prevedere che chi le fornisce indennizzi i prestatori per una data somma o una percentuale delle perdite, oppure pari passu, nel qual caso chi fornisce la garanzia è trattato come gli altri creditori. Le garanzie di pagamento consistono nella promessa di coprire determinati obblighi di pagamento nei contratti dei progetti, ad esempio il pagamento della compensazione in bolletta. Le garanzie di sostegno alle politiche coprono i prestatori dal rischio di default di mutuatari sovrani quali le amministrazioni comunali o le imprese di servizi di proprietà dello Stato. Le estensioni incoraggiano gli istituti finanziari a prolungare la durata del finanziamento attraverso garanzie mirate al periodo finale del prestito.

La garanzia ridimensiona il profilo di rischio del progetto e/o del contraente, consentendogli di attirare prestiti privati a condizioni più favorevoli (importi più elevati, tassi di interesse minori, scadenze più lunghe, nessun requisito di garanzia, ecc.). Creando la fiducia necessaria affinché banche e investitori si impegnino nei progetti di efficienza energetica, le garanzie sui prestiti possono aiutare i promotori dei progetti a ottenere finanziamenti di importo e durata sufficienti. Ne è un esempio il fondo bulgaro per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili (cfr. riquadro 4).

Riquadro 4. Fondo bulgaro per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili

Il fondo per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili (Energy Efficiency and Renewable Sources Fund – EERSF) è stato istituito nel 2004 allo scopo di promuovere il mercato dell'efficienza energetica in Bulgaria. Gestisce le risorse finanziarie che la Bulgaria riceve dal Fondo mondiale per l'ambiente attraverso la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e da altri donatori. Strutturato come entità commerciale autosufficiente, l'EERSF opera come fondo di rotazione, reinvestendo i proventi di prestiti e garanzie in nuovi progetti. Offre a imprese, amministrazioni comunali e privati cittadini prestiti a tasso ridotto e garanzie sui prestiti per progetti di efficienza energetica. Il dispositivo di garanzia sui prestiti fornisce sia garanzie parziali di credito ai singoli progetti che garanzie di portafoglio alle ESCO e ai portafogli residenziali.

2.5.2. Scelta delle misure politiche per conformarsi alla prescrizione

Gli Stati membri dispongono di varie opzioni strategiche per conformarsi alla prescrizione relativa all'istituzione di strumenti di garanzia dei prestiti per incoraggiare i prestiti per gli investimenti nell'efficienza energetica.

- **Istituire strumenti di garanzia dei prestiti presso istituti esistenti o nuovi:** le garanzie sui prestiti per l'efficienza energetica potrebbero essere istituite presso istituzioni pubbliche di finanziamento che già esistono, come le banche pubbliche o i fondi nazionali esistenti; in alternativa a offrirle potrebbe essere un nuovo fondo nazionale per l'efficienza energetica (cfr. punto 3). Servirà una capitalizzazione sufficiente in funzione del volume di investimenti nell'efficienza energetica che si punta a mobilitare.
- **Utilizzare il comparto degli Stati membri del programma InvestEU:** quando istituiscono strumenti di garanzia dei prestiti, gli Stati membri hanno la possibilità di contribuire volontariamente al Fondo InvestEU e di istituire un «comparto degli Stati membri». Il contributo degli Stati membri fungerà da garanzia dell'UE a sostegno di prestiti, garanzie o investimenti azionari in linea con le priorità nazionali in materia di efficienza energetica. Le garanzie di bilancio dell'UE fornite dal Fondo InvestEU potranno contare sull'ottimo rating del credito dell'Unione, che potrebbe mobilitare investimenti ingenti ed essere incanalato attraverso prodotti di credito esistenti e già noti in tutta l'UE.
- Utilizzare gli strumenti finanziari in regime di gestione concorrente dell'UE nell'ambito del quadro della politica di coesione 2021-2027: al momento di istituire strumenti di garanzia dei prestiti, gli Stati membri hanno la possibilità di utilizzare per l'efficienza energetica gli strumenti finanziari dell'UE in regime di gestione concorrente (sotto forma di prestiti, garanzie o capitale proprio) nell'ambito del quadro della politica di coesione 2021-2027. Questo consentirebbe loro di sfruttare le possibilità previste per legge di combinare strumenti finanziari e sostegno sotto forma di sovvenzioni nel quadro della politica di coesione 2021-2027, incrementando di conseguenza la portata e l'effetto leva degli investimenti nell'efficienza energetica.
- Utilizzare in modo efficiente i fondi disponibili in regime di gestione concorrente per istituire un sistema che combini sovvenzioni e strumenti finanziari: nel periodo di programmazione 2021-2027 del quadro finanziario pluriennale, è possibile combinare strumenti finanziari di garanzia e sovvenzioni quando entrambi sono cofinanziati da fondi dell'UE in regime di gestione concorrente, come il Fondo europeo di sviluppo regionale (26). La combinazione di garanzie sui prestiti e sovvenzioni può essere efficace per incentivare gli investimenti in mercati o modelli imprenditoriali nuovi o più rischiosi.
- Definire l'ambito di applicazione delle garanzie sui prestiti: le garanzie possono offrire un supporto di credito a singoli progetti, ad esempio l'ammodernamento di sistemi di teleriscaldamento o la ristrutturazione di condomini. In alternativa possono essere fornite garanzie sui prestiti per portafogli di progetti, ESCO, regimi di compensazione in bolletta o per prodotti di credito specifici sostenuti dallo Stato per la ristrutturazione degli edifici con le prestazioni peggiori.
- Determinare il tipo di prodotti di garanzia dei prestiti da offrire: il tipo o i tipi di garanzie sui prestiti fornite dovrebbero essere determinati in funzione della tipologia di investimenti nell'efficienza energetica che gli Stati membri intendono sostenere, in linea con la loro strategia per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica per il 2030 e con i piani nazionali aggiornati per l'energia e il clima, e in funzione dei rischi specifici che gravano sulla tipologia di investimenti in questione.

Fornire garanzie sui prestiti può essere utile per conformarsi anche ad altre prescrizioni dell'articolo 30, segnatamente lo sviluppo e l'offerta di prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica quali crediti al consumo verdi, mutui ipotecari verdi e regimi di compensazione in bolletta.

2.6. Competenze e assistenza tecnica a livello locale e sostegno finanziario per l'ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento e di riscaldamento/raffrescamento individuali

Tabella 2-6.

Articolo 30, paragrafi 4 e 5

N.	Paragrafo dell'articolo 30
4	Fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri promuovono l'istituzione di regimi di sostegno finanziario per aumentare l'adozione di misure di miglioramento dell'efficienza energetica per l'ammodernamento sostanziale dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento e di riscaldamento/raffrescamento individuali.

⁽²⁶⁾ Banca europea per gli investimenti, 2021, scheda informativa: «Combination of financial instruments and grants under shared management funds in the 2021-2027 programming period».

Gli Stati membri promuovono la creazione di competenze e assistenza tecnica a livello locale, se del caso attraverso reti e strutture esistenti, per fornire consulenza sulle buone pratiche miranti a conseguire una decarbonizzazione del teleriscaldamento e teleraffrescamento locali, come l'accesso a un sostegno finanziario specifico.

2.6.1. Ambito di applicazione e obiettivi della prescrizione

A norma dell'articolo 30, paragrafi 4 e 5, gli Stati membri sono tenuti a promuovere l'istituzione di regimi di sostegno finanziario per l'ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento e di riscaldamento/raffrescamento individuali (²²). L'articolo 26 della rifusione della direttiva Efficienza energetica stabilisce i criteri di efficienza per i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e i termini entro cui questi criteri diventeranno via via più rigorosi di qui al 2050.

I sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento sono spesso finanziari, realizzati e gestiti per mezzo di PPP. I governi possono istituire meccanismi di finanziamento che forniscano direttamente prestiti o sovvenzioni per i sistemi di questo tipo alimentati da fonti rinnovabili. Possono inoltre contribuire a sbloccare finanziamenti privati a favore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento attraverso strutture di condivisione dei rischi e un'attenta vigilanza, in modo da superare le sfide sul fronte del coordinamento e avviare progetti bancabili. Gli Stati membri sono anche tenuti a promuovere la creazione di competenze e l'assistenza tecnica a livello locale, se del caso, per decarbonizzare il teleriscaldamento e il teleraffrescamento. Le misure finalizzate a sbloccare finanziamenti sono spesso pianificate separatamente da quelle volte a far fronte alle sfide normative e tecniche connesse ai lavori di ammodernamento a fini di efficienza energetica. Tuttavia la carenza di finanziamenti per l'ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento e di riscaldamento/raffrescamento individuali è spesso dovuta a un quadro sfavorevole piuttosto che a una mancanza di capitale. Oltre agli ostacoli normativi, progetti e programmi di ristrutturazione devono a volte misurarsi con vincoli in termini di risorse umane, compresa la mancanza di competenze locali in materia di audit energetici e tecnologie efficienti sotto il profilo energetico, studi di fattibilità, pianificazione e gestione dei progetti, questioni giuridiche, finanziarie e commerciali, eccetera.

L'assistenza tecnica pubblica può essere fondamentale per stimolare la domanda di efficienza energetica, creare una riserva di progetti bancabili e costruire una base locale di competenze per l'ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento e di riscaldamento/raffrescamento individuali. Vari strumenti dell'UE – tra cui il programma ELENA di assistenza energetica europea a livello locale, lo strumento europeo per le città (European City Facility) e l'assistenza allo sviluppo di progetti nell'ambito di Orizzonte 2020 – sono stati determinanti per mobilitare investimenti nell'efficientamento energetico delle infrastrutture pubbliche e degli edifici pubblici e privati. In linea con l'articolo 30, paragrafo 2, gli Stati membri dovrebbero collaborare con la Commissione per replicare questi modelli di assistenza allo sviluppo di progetti a livello nazionale, regionale e locale. Anche gli sportelli unici si sono dimostrati una soluzione efficace per erogare sia finanziamenti che assistenza tecnica, così da affrontare in modo comprensivo gli ostacoli al miglioramento dell'efficienza energetica, non da ultimo dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

2.6.2. Scelta delle misure politiche per conformarsi alla prescrizione

Gli Stati membri possono scegliere tra diverse misure per adempiere all'obbligo di istituire regimi di sostegno finanziario, competenze e assistenza tecnica a livello locale per l'ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento e di riscaldamento/raffrescamento individuali.

- Varare appositi regimi di finanziamento o rafforzare quelli esistenti: i governi possono istituire, nell'ambito dei fondi e dei programmi esistenti, meccanismi di finanziamento che forniscano direttamente prestiti o sovvenzioni per i sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento verdi. Come illustrato al punto 2.5, gli strumenti di garanzia dei prestiti possono essere utilizzati anche per sbloccare finanziamenti privati. I regimi di finanziamento possono essere rivolti ai gestori di sistemi e/o alle ESCO che attuano misure di efficienza energetica.
- Predisporre strumenti di assistenza allo sviluppo di progetti e assistenza tecnica: questi strumenti possono aiutare a creare una riserva di progetti bancabili e le competenze locali di cui hanno bisogno i programmi di ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento e di riscaldamento/raffrescamento individuali. Gli Stati membri dovrebbero collaborare con la Commissione per istituire strumenti di assistenza allo sviluppo di progetti a livello nazionale, regionale e locale.

^{(&}lt;sup>27</sup>) L'articolo 30 precisa che tale obbligo non pregiudica gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sugli aiuti di Stato. Al punto 4.10 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (CEEAG) sono indicate le norme sugli aiuti di Stato che si applicano al sostegno finanziario pubblico all'ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento.

— **Istituire sportelli unici per l'ammodernamento dei sistemi di riscaldamento/raffrescamento:** gli sportelli unici possono essere istituiti presso agenzie pubbliche, imprese di servizi, banche al dettaglio, organizzazioni dei consumatori, eccetera al fine di fornire assistenza tecnica insieme ai finanziamenti e creare una base locale di competenze funzionali all'ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento/teleraffrescamento e di riscaldamento/raffrescamento individuali.

3. FONDI NAZIONALI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA

Tabella 3-1.

Articolo 30, paragrafi 11, 12, 13, 14 e 15

N.	Paragrafo dell'articolo 30
11	Gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per l'efficienza energetica. Scopo del fondo è dare attuazione a misure in materia di efficienza energetica volte a sostenere gli Stati membri nell'apporto dei contributi nazionali di efficienza energetica e nel perseguimento delle traiettorie indicative di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Il fondo nazionale per l'efficienza energetica può essere istituito come apposito fondo all'interno di una struttura nazionale già esistente che promuove investimenti di capitale. Può essere finanziato dai proventi della vendita all'asta delle quote di emissioni in applicazione dell'EU ETS per i settori dell'edilizia e dei trasporti.
12	Qualora istituiscano fondi nazionali per l'efficienza energetica di cui al paragrafo 11 del presente articolo, gli Stati membri mettono a punto strumenti di finanziamento, comprese garanzie pubbliche, per aumentare la diffusione degli investimenti privati nell'efficienza energetica e dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica e dei regimi innovativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 24, il fondo nazionale per l'efficienza energetica sostiene l'attuazione delle misure, in via prioritaria presso i clienti vulnerabili, le persone appartenenti a famiglie a basso reddito, le persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, le persone che vivono negli alloggi sociali. Tale sostegno comprende il finanziamento di misure di efficienza energetica a favore delle PMI al fine di stimolare e mobilitare finanziamenti privati per le PMI.
13	Gli Stati membri possono autorizzare gli enti pubblici a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tramite contributi annuali al fondo nazionale per l'efficienza energetica di un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.
14	Gli Stati membri possono prevedere che le parti obbligate possano adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, versando annualmente al fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.
15	Gli Stati membri possono usare le entrate derivanti dalle assegnazioni annuali di emissioni a norma della decisione n. 406/2009/CE per lo sviluppo di meccanismi di finanziamento innovativi a fini di miglioramento dell'efficienza energetica.

3.1. Ambito di applicazione e obiettivi

A norma dell'articolo 30, paragrafo 11, gli Stati membri possono istituire un fondo nazionale per l'efficienza energetica per sostenere l'attuazione delle misure di efficienza energetica e l'apporto dei contributi nazionali agli obiettivi di efficienza energetica dell'UE per il 2030. In alternativa gli Stati membri possono scegliere di allineare i fondi nazionali per l'efficienza energetica esistenti alle disposizioni rivedute dell'articolo 30. A differenza della precedente direttiva del 2012 (modificata nel 2018), la rifusione della direttiva Efficienza energetica specifica che i fondi nazionali per l'efficienza energetica dovrebbero contribuire alle finalità dell'articolo 8, paragrafo 3, sull'attuazione dei regimi obbligatori di efficienza

energetica e dell'articolo 24 sulla responsabilizzazione e tutela dei clienti vulnerabili e sull'alleviamento della povertà energetica. Questi fondi dovrebbero dare sostegno in via prioritaria ai clienti vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e alle persone che vivono negli alloggi sociali nonché estendere alle PMI i finanziamenti per le misure di efficienza energetica. Ove applicabile, il sostegno finanziario pubblico dei fondi nazionali per l'efficienza energetica dovrebbe essere impostato attenendosi alle norme in materia di aiuti di Stati per il miglioramento dell'efficienza energetica (²⁸).

3.2. Scelta delle misure politiche

Gli Stati membri hanno a disposizione varie opzioni per istituire o riallineare i fondi nazionali per l'efficienza energetica.

- Stabilire le modalità di governance istituzionale: il fondo nazionale per l'efficienza energetica può essere istituito come apposito fondo all'interno di una struttura nazionale già esistente che promuove investimenti di capitale. Le modalità di governance dovrebbero stabilire che lo scopo del fondo è dare attuazione a misure di efficienza energetica a sostegno degli obiettivi nazionali in materia e definire linee di responsabilità.
- Determinare le modalità di capitalizzazione del fondo: il fondo nazionale per l'efficienza energetica può essere capitalizzato attraverso il bilancio pubblico, i programmi di finanziamento dell'UE o i proventi delle aste di quote di emissioni nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE. In particolare, al momento di istituire e determinare la capitalizzazione dei fondi nazionali per l'efficienza energetica, gli Stati membri dovrebbero valutare le possibili complementarità e sinergie con le risorse di bilancio disponibili per sostenere l'efficienza energetica nell'ambito dei programmi della politica di coesione 2021-2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione). Il punto 3.3 approfondisce la capitalizzazione dei fondi nazionali per l'efficienza energetica attraverso i contributi versati dalle parti in sostituzione dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, della rifusione della direttiva Efficienza energetica. I fondi di rotazione possono anche generare entrate attraverso i propri investimenti per garantirsi la continuità.
- Definire gli obiettivi, i parametri di misurazione delle prestazioni e gli obblighi di rendicontazione del fondo: i governi dovrebbero stabilire obiettivi e parametri di misurazione delle prestazioni in relazione al risparmio energetico totale, ai tipi di progetti e tecnologie sostenuti e all'entità dei finanziamenti privati mobilitati. È opportuno definire anche obiettivi e parametri di misurazione delle prestazioni in relazione al sostegno alle PMI, ai clienti vulnerabili, alle persone in condizioni di povertà energetica e, se del caso, alle persone che vivono negli alloggi sociali. Si dovrebbero istituire sistemi di rendicontazione per consentire il monitoraggio e la valutazione su base continuativa delle prestazioni del fondo a fronte di tali obiettivi.
- Precisare gli strumenti di finanziamento di cui si può avvalere il fondo: il fondo nazionale per l'efficienza energetica può utilizzare più strumenti di finanziamento discussi in precedenza, tra cui prestiti pubblici, regimi di finanziamento tramite imposte e garanzie sui prestiti per crediti al consumo verdi privati, mutui ipotecari verdi, regimi di compensazione in bolletta e obbligazioni verdi.

3.3. Adempiere agli obblighi stabiliti in altri articoli per mezzo di contributi ai fondi nazionali per l'efficienza energetica

Gli articoli della rifusione della direttiva Efficienza energetica elencati di seguito illustrano le possibilità a disposizione degli Stati membri per adempiere ai loro obblighi mediante contributi al fondo nazionale per l'efficienza energetica.

— L'articolo 4, paragrafo 2, impone a ciascuno Stato membro di stabilire un contributo nazionale indicativo di efficienza energetica che concorrerà collettivamente all'obiettivo dell'Unione di ridurre il consumo di energia almeno dell'11,7 % nel 2030 rispetto allo scenario di riferimento. A norma dell'articolo 4, paragrafo 6, gli Stati membri che non compiono progressi sufficienti nell'apporto dei propri contributi devono provvedere affinché entro un anno siano attuate misure supplementari: una di queste può essere un contributo volontario al fondo nazionale per l'efficienza energetica o a un altro strumento di finanziamento specifico per l'efficienza energetica.

⁽²⁸⁾ Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti nell'efficienza energetica, le disposizioni pertinenti in materia di aiuti di Stato sono gli articoli 38, 38 bis (aiuti a proprietari e locatari di immobili), 38 ter (aiuti alle società di servizi energetici) e 39 (aiuti concessi tramite intermediari finanziari) del regolamento generale di esenzione per categoria sugli aiuti di Stato, nonché le sezioni 4.1 (Aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra anche tramite il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica), 4.2 (Aiuti per il miglioramento delle prestazioni energetiche e ambientali nel settore dell'edilizia) e 4.10 (Aiuti per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento) della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia.

- L'articolo 6, paragrafo 1, impone agli Stati membri di garantire che ogni anno il 3 % della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici sia ristrutturato per trasformarli in edifici a emissioni zero o quanto meno in edifici a energia quasi zero (²⁹). A questo proposito l'articolo 30, paragrafo 13, sancisce che gli Stati membri possono autorizzare gli enti pubblici a soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, tramite contributi annuali al fondo nazionale per l'efficienza energetica di un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi.
- L'articolo 8, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri realizzino cumulativamente risparmi energetici nell'uso finale almeno equivalenti all'1,3 % del consumo annuo di energia finale nel periodo 2024-2025, all'1,5 % del consumo annuo di energia finale nel periodo 2028-2030. L'articolo 8, paragrafo 4, prescrive che gli Stati membri forniscano, nelle relazioni intermedie nazionali sull'energia e il clima, informazioni sugli indicatori applicati per calcolare i risparmi energetici di cui all'articolo 8, paragrafo 1. A norma dell'articolo 30, paragrafo 14, gli Stati membri possono consentire alle parti obbligate di adempiere ai propri obblighi di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, versando annualmente al fondo nazionale per l'efficienza energetica un importo corrispondente agli investimenti richiesti per adempiere a tali obblighi. A tal fine, e in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i risparmi energetici derivanti dalle misure finanziate dal fondo nazionale per l'efficienza energetica per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, siano calcolati conformemente all'allegato V della direttiva Efficienza energetica.
- L'articolo 9, paragrafo 1, consente agli Stati membri di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, mediante un regime obbligatorio di efficienza energetica. In tal caso gli Stati membri possono decidere che le parti obbligate nell'ambito di un siffatto regime ottemperino in tutto o in parte ai loro obblighi mediante un contributo al fondo nazionale per l'efficienza energetica.

Se in un determinato anno non adempiono ai loro obblighi, gli Stati membri hanno la possibilità di versare un contributo annuale al fondo nazionale per l'efficienza energetica, ma dovranno comunque conformarsi in un secondo momento a quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, dall'articolo 6, paragrafo 1, e dall'articolo 8, paragrafo 1 e 4. L'idea è permettere agli Stati membri di compensare una mancanza in relazione ai propri obblighi per mezzo di una soluzione temporanea, sotto forma di contributo finanziario al fondo nazionale per l'efficienza energetica, garantendo comunque che siano apportati i contributi nazionali agli obiettivi di efficienza energetica per il 2030 e che il divario rispetto agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 sia colmato negli anni successivi con i finanziamenti appositamente riservati nel fondo nazionale per l'efficienza energetica.

In tutti i casi i contributi finanziari annuali devono essere pari agli investimenti richiesti per adempiere ai suddetti obblighi e riportarsi sulla traiettoria indicativa. Se optano per una di queste possibilità, gli Stati membri devono determinare il tipo di misure di efficienza energetica da finanziare mediante il fondo nazionale per l'efficienza energetica al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 9, paragrafo 1, e calcolare il volume dei risparmi energetici che queste misure genereranno. A tal fine gli Stati membri devono applicare i metodi e i principi comuni esposti nell'allegato V della direttiva Efficienza energetica.

Per determinare l'entità del contributo al fondo nazionale per l'efficienza energetica, gli Stati membri devono quindi calcolare il costo degli investimenti necessari per adempiere ai propri obblighi. I dati utilizzati per i calcoli dovrebbero essere associati alle prestazioni storiche del fondo nazionale per l'efficienza energetica (se già esiste) oppure a strumenti finanziari concepiti per sostenere la ristrutturazione degli edifici pubblici o altri meccanismi pubblici per l'efficienza energetica. Nella notifica del metodo conformemente all'allegato V, gli Stati membri che si avvalgono di una delle possibilità di cui all'articolo 30, paragrafo 14, e all'articolo 4, paragrafo 6, devono descrivere l'approccio adottato per stimare i costi di investimento, ivi compresi la metodologia e i dati. Il calcolo dovrebbe essere oggetto di una valutazione indipendente ex ante ed ex post. La Commissione monitorerà i metodi utilizzati per mezzo di scambi periodici con gli Stati membri.

⁽²⁹⁾ Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

4. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Tabella 4-1.

Articolo 30, paragrafi 17 e 18

N.	Paragrafo dell'articolo 30
17	Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo 2025 e successivamente ogni due anni, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell'articolo 17 e in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1999 (30), i dati seguenti:
	 a) il volume degli investimenti pubblici in materia di efficienza energetica e l'effetto leva medio conseguito mediante finanziamenti pubblici a sostegno delle misure di efficienza energetica;
	b) il volume dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, effettuando una distinzione tra i diversi prodotti;
	c) ove del caso, i programmi di finanziamento nazionali posti in essere per incrementare l'efficienza energetica e le buone pratiche e i regimi di finanziamento innovativi per l'efficienza energetica.
	Al fine di agevolare l'elaborazione della relazione di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione integra i requisiti enunciati in tale comma nel modello comune stabilito negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999.
18	Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 17, lettera b), e fatte salve le misure nazionali supplementari, gli Stati membri tengono conto degli obblighi di informativa esistenti per gli istituti finanziari, tra cui:
	a) le norme in materia di informativa per gli enti creditizi ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione (31);
	b) i rischi ambientali, sociali e di governance per gli enti creditizi a norma dell'articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32).
	Al fine di agevolare la raccolta e l'aggregazione dei dati sul volume dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al paragrafo 17, lettera b), entro il 15 marzo 2024 la Commissione fornisce agli Stati membri orientamenti sulle modalità di accesso, raccolta e aggregazione dei dati riguardanti il volume di tali prodotti a livello nazionale.

4.1. Ambito di applicazione e obiettivi

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 17, gli Stati membri devono riferire ogni due anni, nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima (National Energy and Climate Progress Reports – NECPR), sui progressi compiuti nell'attuazione dell'articolo 30. In particolare devono comunicare dati sul volume degli investimenti pubblici in materia di efficienza energetica, sull'effetto leva medio e sul volume di mercato dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica.

⁽³⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁽³¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2178 della Commissione, del 6 luglio 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese soggette all'articolo 19 bis o all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili e specificando la metodologia per conformarsi a tale obbligo di informativa (GU L 443 del 10.12.2021, pag. 9).

⁽³²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

Gli Stati membri sono già tenuti a riferire nelle NECPR in merito alle politiche e alle misure che sostengono il conseguimento degli obiettivi, dei traguardi e dei contributi stabiliti nei piani nazionali per l'energia e il clima, inclusi i programmi di finanziamento nazionali posti in essere per incrementare l'efficienza energetica e le buone pratiche e i regimi di finanziamento innovativi per l'efficienza energetica. Gli Stati membri utilizzeranno questo sistema per tutte le informazioni pertinenti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 30 della rifusione della direttiva Efficienza energetica. Sono comprese le misure che prevedono finanziamenti pubblici per il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica. Dovrebbero essere comunicate anche le politiche e le misure tese a promuovere i finanziamenti privati a favore dell'efficienza energetica, ad esempio attraverso l'assistenza tecnica e allo sviluppo di progetti, o le misure che rendono possibili regimi di finanziamento innovativi finanziati privatamente (ad esempio la compensazione in bolletta).

Per riferire in merito al volume aggregato degli investimenti pubblici e all'effetto leva medio, gli Stati membri dovrebbero utilizzare, aggregandole, le informazioni già richieste nelle NECPR per misurare il volume degli investimenti pubblici e l'effetto leva conseguito mediante finanziamenti pubblici a sostegno delle misure di efficienza energetica.

In sede di aggiornamento degli orientamenti sulle NECPR la Commissione fornirà ulteriori indicazioni sugli obblighi di comunicazione di cui alla precedente lettera b) relativamente al volume dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica.

Per riferire sul volume totale dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica, gli Stati membri dovranno sfruttare le sinergie con le prescrizioni inerenti ai dati che gli istituti finanziari comunicano a norma del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, con la tassonomia dell'UE (³³) e con gli obblighi di informativa riguardo ai rischi ambientali, sociali e di governance per gli enti creditizi a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 sui rischi patrimoniali (³⁴), evitando duplicazioni. Questo sistema di classificazione e informativa finanziaria può essere usato dagli Stati membri per ottemperare a parte degli obblighi di comunicazione stabiliti all'articolo 30. Nel 2024 i grandi istituti finanziari con titoli quotati in un mercato regolamentato dell'UE dovranno comunicare le attività allineate alla tassonomia per quanto concerne gli obiettivi climatici. A partire da gennaio 2026 tutti gli enti creditizi dell'UE dovranno inoltre riferire in merito all'allineamento alla tassonomia del loro portafoglio di negoziazione.

Il quadro della tassonomia comprende varie attività economiche rilevanti ai fini degli obiettivi della rifusione della direttiva Efficienza energetica, ad esempio le misure individuali di ristrutturazione consistenti nell'installazione, nella manutenzione o nella riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica e le ristrutturazioni integrate di edifici esistenti. Per calcolare il volume totale dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica gli Stati membri dovranno aggregare il credito dichiarato che le imprese hanno indicato come in linea con attività economiche rilevanti ai fini degli obiettivi della rifusione della direttiva Efficienza energetica e sommarlo al volume dei prodotti pubblici di credito incentrati sull'efficienza energetica. Gli Stati membri dovranno stabilire quali soggetti nazionali incaricati di vigilare sull'attuazione degli obblighi di informativa esistenti agevoleranno questo processo dando accesso ai dati comunicati dagli istituti finanziari (autorità di regolamentazione bancaria, ecc.).

Infine, oltre all'allineamento alla tassonomia, gli Stati membri dovranno includere una stima di volumi dei prodotti di credito incentrati sull'efficienza energetica che non sono allineati alla tassonomia ma che determinano comunque un miglioramento dell'efficienza energetica.

⁽³³⁾ Il regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) istituisce un quadro completo di informativa per i prodotti finanziari e gli enti finanziari. Le sue prescrizioni sono connesse a quelle della tassonomia dell'UE in quanto la definizione di «investimenti sostenibili» dell'SFDR include le «attività economiche ecosostenibili» come definite nel regolamento sulla tassonomia. La tassonomia dell'UE e l'SFDR specificano collettivamente il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni che le imprese finanziarie e non finanziarie devono comunicare riguardo alla percentuale di attività economiche ecosostenibili nelle loro attività commerciali, di investimento o di credito.

⁽³⁴⁾ Nello specifico l'informativa e la comunicazione dei dati dovrebbero sfruttare le sinergie ed evitare duplicazioni degli obblighi che l'articolo 449 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti creditizi, i quali devono attenersi al regolamento di esecuzione (UE) 2022/2453 della Commissione, del 30 novembre 2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/637 per quanto riguarda l'informativa sui rischi ambientali, sociali e di governance.